

REPERTORIO N.

all. sub A)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Provincia di Ravenna, CF 00356680397 nel seguito "Provincia ", con sede legale in piazza Caduti per la Libertà, 2 ,48121 Ravenna legalmente rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici , Dott. Ing. Paolo Nobile

e

Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Beni Culturali, nel seguito "Dipartimento", con sede in Ravenna, Via Ariani n. 1, 48121, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Luigi Canetti

PREMESSO CHE

la Provincia ha fra i propri interessi la tutela, la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei Beni Culturali di proprietà e/o di competenza della Provincia

Il Dipartimento ha interesse a collaborare con istituzioni italiane coinvolte nel processo di conservazione e valorizzazione di beni culturali. Il Dipartimento ha, fra i suoi obiettivi, la didattica e la ricerca nei settori della diagnostica e della conservazione dei beni culturali e lo sviluppo di

metodologie per la valorizzazione e la fruizione dei beni.

CONSIDERATO

l'ambito comune di interesse per lo studio, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli bisognosi di intervento conservativo che motiva una collaborazione da attuarsi nel reciproco scambio di metodologie e conoscenze;

l'interazione culturale e operativa tra le istituzioni coinvolte che nel settore della conservazione e valorizzazione hanno la disponibilità di un significativo patrimonio di beni, materiali e competenze;

che tale patrimonio può sinergicamente completarsi apportando notevoli e reciproci vantaggi sul piano della conoscenza e delle metodologie utilizzate;

che il Dipartimento ha tra le sue finalità le attività di studio e ricerca a supporto di interventi di restauro e di conservazione preventiva e di documentazione;

che nel Dipartimento svolgono attività di studio nei suddetti settori sia docenti e ricercatori, ma anche dottorandi, collaboratori e studenti con formazione specifica nel settore della diagnostica, della

documentazione, della conservazione e del restauro;

che il Dipartimento è la struttura di riferimento dei corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico delle classi relative alla conservazione dei beni culturali ed in particolare del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, abilitante alla professione di "Restauratore di Beni Culturali".

RITENUTO

che l'interazione culturale e operativa tra le istituzioni coinvolte, le quali vantano, ciascuna nei propri settori, significative tradizioni che possono sinergicamente completarsi, potrà apportare importanti e reciproci vantaggi sul piano della ricerca e della didattica per la documentazione, analisi, conservazione e restauro dei beni culturali e sul piano dell'avanzamento della conoscenza storica e tecnologica applicata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione la Provincia ed il Dipartimento intendono avviare una collaborazione per la definizione e l'applicazione di metodologie e

protocolli relativi alla diagnostica, alla caratterizzazione dei materiali, al restauro e alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà e/o di competenza della Provincia .

L'oggetto della Convenzione è la realizzazione di attività di studio e ricerca in cui attuare protocolli di conservazione e valorizzazione, dalla documentazione, alla diagnostica, al restauro. La realizzazione dell'iniziativa sarà diretta collegialmente da rappresentanti delle due istituzioni, con lo scopo di costituire una documentazione dei progetti comuni atta ad evidenziare l'efficacia della collaborazione.

Con modalità che verranno definite di volta in volta si intende inoltre promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla pubblicazione dei risultati del lavoro svolto in formato elettronico e cartaceo, a carattere scientifico e divulgativo, prevedendo l'affiliazione dei due contraenti ai prodotti di ricerca ed alle pubblicazioni. Le parti, inoltre, intendono pubblicizzare i risultati della collaborazione anche per quanto riguarda la ricaduta sociale e formativa delle iniziative comuni intraprese con il presente accordo.

Art. 2 - Programma delle attività e modalità di

espletamento della collaborazione

La collaborazione tra le due Istituzioni si esplicherà attraverso il piano di lavoro concordato e redatto in funzione degli obiettivi specifici, nel corso degli incontri di programmazione previsti e le fasi potranno essere integrate e/o modificate sempre a seguito di un'analisi comune e concordata.

Ciascuna Parte provvederà ad utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità, le proprie risorse per l'esecuzione delle attività ed eventuali spese, salvo apposito e separato accordo scritto.

Lo svolgimento di eventuali attività specifiche che prevedano l'impegno di risorse finanziarie saranno oggetto di appositi accordi separati in cui verranno specificate modalità, durata, costi delle azioni stesse e loro ripartizione.

La Provincia e il Dipartimento si impegnano a mettere a disposizione l'accesso alla documentazione utile per le finalità dei progetti che saranno definiti volta per volta.

La Provincia e il Dipartimento si impegnano a mettere a disposizione per le attività del progetto le competenze del proprio personale oltre che il materiale e le attrezzature necessarie.

La Provincia si impegna a dare in consegna al Dipartimento - anche per finalità di carattere didattico e formativo - i cantieri e/o gli oggetti di proprietà della Provincia individuati nel piano concordato delle attività per gli interventi di studio e restauro.

Il Dipartimento si impegna a gestire e a realizzare le attività di studio, diagnostica e restauro nei cantieri e/o per gli oggetti individuati nel piano delle attività, previa presentazione di progetto o di descrizione tecnica delle attività proposte e ottenimento da parte della competente Soprintendenza dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art.21, c. 4 e 5) e nel rispetto delle modalità preventivamente concordate con la Provincia

Nell'ambito di tali attività il dipartimento si rende disponibile ad accogliere gli studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali per lo svolgimento delle attività tecnico-didattiche che il Consiglio del corso di studio dovesse ritenere adeguate.

Art. 3 - Responsabilità tecnico-scientifica

La responsabilità tecnico-scientifica del coordinamento dell'attività didattica e scientifica della ricerca è affidata congiuntamente alla prof. Mariangela Vandini o suoi delegati per il Dipartimento e al Dott. Ing. Paolo Nobile o a suoi delegati per la Provincia

Art. 4 - Durata, rinnovo e luogo dell'esecuzione

La durata della presente Convenzione, è concordata tra le Parti in due (2) anni a partire dalla data della sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata per ulteriori periodi sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti.

Le attività saranno svolte presso le rispettive sedi e/o presso i cantieri individuati. Si terranno periodici incontri per il controllo dell'andamento dei lavori e la verifica delle metodologie e dei risultati, anche parziali, raggiunti.

Art.5 - Personale

Ai fini dell'esecuzione della presente Collaborazione il Dipartimento potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e/o di personale specializzato dell'Ateneo di Bologna, anche non dipendente (ad es. docenti a contratto) in relazione

al tipo di attività da svolgere. Nelle attività potranno, inoltre, essere coinvolti studenti e dottorandi dell'Università di Bologna, previa definizione del piano delle attività formative e delle responsabilità didattiche.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai locali che le singole parti identificheranno per il personale coinvolto.

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 Facoltà di recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alle altre Parti nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

Art. 7 - Proprietà dei risultati e dei materiali

Ciascuna delle Parti, previa reciproca informazione, potrà utilizzare liberamente per i propri fini istituzionali i materiali dalla stessa realizzati. Sia nelle pubblicazioni sul web che in quelle a stampa, dovrà essere esplicitamente specificato che le attività sono state eseguite nell'ambito della presente Convenzione.

Ciascuna Parte resterà unica titolare dei diritti di

proprietà industriale ed intellettuale

relativi:

- al proprio "background", intendendosi con

questo termine tutto quanto realizzato o

sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti

antecedentemente alla stipula della presente

Convenzione;

- al proprio "sideground", intendendosi con

questo termine tutte le conoscenze sviluppate

durante lo svolgimento della presente attività,

ma al di fuori ed indipendentemente dalla

stessa, anche se attinenti al medesimo campo

scientifico.

Art. 8 - Pubblicazione dei risultati

Nelle divulgazioni e pubblicazioni scientifiche e/o

tecniche, quali a titolo esemplificativo e non

esaustivo riviste scientifiche, seminari,

conferenze, le Parti si impegnano a dichiarare che i

risultati raggiunti rientrano negli esiti della

presente Convenzione.

Altre modalità di pubblicazione e diffusione della

documentazione prodotta, come ad esempio

l'allestimento di mostre o pubblicazioni a stampa

verranno concordate dalle parti, nel quadro della

presente Convenzione, che predisporrà le opportune misure per la tutela della riservatezza dei dati e della sicurezza dei beni.

E' escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università e del Dipartimento per scopi pubblicitari o promozionali, anche se in relazione alla presente Convenzione.

Art. 9 - Riservatezza

Ciascuna delle Parti è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalle altre Parti in virtù della presente Convenzione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che gli eventuali dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

("Codice in materia di protezione dei dati personali"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare alla sua mancata o parziale esecuzione. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna potrà utilizzare i dati personali forniti in esecuzione della presente Convenzione, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare banche dati relative alle attività di ricerca svolte dall'Ateneo. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna potrà altresì trattare dati personali forniti dall'altra Parte, anche con modalità telematiche, ai fini delle valutazioni inerenti alle attività di ricerca dell'Ateneo. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

Art. 11 - Uso dei segni distintivi

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi dell'Università è consentita solo previa autorizzazione del Rettore.

Art.12 - Comunicazioni

Ai fini della Convenzione, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra

parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax o via PEC, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche inerenti la Convenzione dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax o via PEC.

Art. 13 - Disposizioni generali

La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.

Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.1341 e 1342 cod.civ. La presente Convenzione ed i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell'altra Parte.

Art.14 - Foro competente

Tutte le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente accordo, che non possano essere risolte amichevolmente, sono di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 15 - Registrazione e bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b della Tariffa - parte II - annessa al DPR 26/4/1986 n. 131, a cura e a spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono ripartite in parti uguali fra i contraenti.

Per la Provincia di Ravenna

Dott. Ing. Paolo Nobile

Ravenna,

Per il Dipartimento di Beni Culturali - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Campus di Ravenna)

Il Direttore Prof. Luigi Canetti

Ravenna,